

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2021, n. 1-3431

Legge regionale 14/2019, articolo 11. Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Approvazione del riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che :

l'articolo 11 della Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, al comma 2, che le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 60 per cento sia ripartita tra le Unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota sia destinata al finanziamento di progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del Programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2019;
- b) una quota non superiore al 30 per cento sia ripartita tra le Unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della L.R. 14/2019;
- c) una quota non superiore al 10 per cento sia destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle Unioni montane o da altri soggetti e associazioni;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/R del 25/06/2020 è stato approvato il Regolamento regionale relativo al "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo", pubblicato sul BUR n. 26 – Supplemento 3 del 26/06/2020;

l'art. 6 del suddetto Regolamento prevede, al comma 1, che annualmente la Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui all'articolo 6 della L.R. 14/2019, definisca con propria deliberazione il riparto del Fondo per la montagna e ne quantifichi gli importi totali per ciascuna fattispecie.

Richiamato che il suddetto articolo 6 sancisce, inoltre, che tale deliberazione deve provvedere a determinare:

- a) la quota da ripartire tra le Unioni montane di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 2 del Regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:
 - 1) la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del Programma annuale della montagna di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2019;
 - 2) la percentuale da attribuire con i criteri premianti di cui all'articolo 3 del Regolamento stesso;
- b) la quota da ripartire tra le Unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 4 del Regolamento stesso;
- c) la quota da destinare al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 5 del Regolamento stesso; all'interno della predetta quota occorre definire:
 - 1) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia A;
 - 2) la percentuale da destinare alle iniziative rientranti nella macrotipologia B;
 - 3) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Regolamento stesso, l'eventuale somma aggiuntiva da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2019;
 - 4) la somma da destinare al sostegno dell'attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'articolo 19 della L.R. 14/2019. Per tale finalità può essere destinata una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) della L.R. 14/2019;
 - 5) la percentuale da destinare ad eventuali altre iniziative previste dalla L.R. 14/2019.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 4 del Reg. 3/R/2020 sancisce che in riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della L.R. 14/2019, la quota del Fondo regionale per la montagna

destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della L.R. 14/2019, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dato atto che la Direzione Ambiente Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna: sulla base delle “schede di ricognizione degli elementi relativi alle Unioni montane piemontesi”, trasmesse dalle Unioni Montane in ottemperanza all'art. 4 del Reg. 3/R/2020 e conservate agli atti, ha dedotto che è emersa una situazione del personale dipendente delle Unioni Montane estremamente eterogenea, sia per quanto riguarda le tipologie contrattuali, sia per le funzioni svolte; al fine di definire, in modo univoco, i criteri in base ai quali dovrà essere calcolato il contributo alle Unioni Montane per il personale dipendente di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 4 del Regolamento, ha predisposto un documento tecnico contenente i criteri, per l'anno 2021, per il riparto delle risorse per le spese di personale per le Unioni montane.

Preso atto che il 13/04/2021 l'Unione montana delle Valli Monregalesi, con deliberazione del Consiglio n. 5 pubblicata sul proprio Albo Pretorio il 19/04/2021, ha constatato il recesso dei Comuni di Monastero di Vasco, Torre Mondovì, Montaldo di Mondovì e Roburent che ha comportato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione in conseguenza del recesso del Comune di Pamparato decorrente dal 01/01/2021, lo scioglimento dell'Unione Montana stessa.

Ritenuto, pertanto, che il contributo spettante, per l'anno 2021, all'Unione Montana delle Valli Monregalesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 2 del Regolamento 3/R/2020, sia riconosciuto per le prime quattro mensilità dell'anno 2021.

Dato atto, inoltre, che per l'anno 2021 risulta necessario rinviare l'applicazione dei criteri premianti di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della L.R. 14/2019 ed all'articolo 3 del Regolamento n. 3/R, nelle more della completa acquisizione ed elaborazione degli elementi informativi concernenti i parametri utili per definire tali criteri, con il supporto dell'Osservatorio regionale sulla montagna, di recente istituzione, come da D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020.

Ritenuto, pertanto, anche in considerazione delle esperienze maturate nelle precedenti annualità, di ripartire per l'anno 2021 il Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 11 della L.R.14/2019 con le seguenti modalità:

- una quota pari al 63,1% della previsione a bilancio del Fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 26,9% della previsione a bilancio del Fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11 comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 10% della previsione a bilancio del Fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R;

stabilendo che:

a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del Programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;
- per le motivazioni sopra riportate, di non applicare per l'anno 2021 i criteri premianti di cui all'art. 11, comma 5, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'art. 3 del Regolamento n. 3/R;
- il contributo spettante, per l'anno 2021, all'Unione Montana delle Valli Monregalesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 2 del Regolamento 3/R/2020, sia riconosciuto per le prime quattro mensilità dell'anno 2021;

b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R:

- una somma pari a 80.000,00 € sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della L.R. 14/2019;

- una percentuale del 19,4% dell'importo restante sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A;
- una percentuale dell'80,6% dell'importo restante sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.

Richiamato inoltre che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle Unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della L.R. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la loro composizione, alla situazione dei Comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso.

Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023".

Dato atto che:

con D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 si autorizzava la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 75% della previsione del Fondo regionale per la montagna, e che tali risorse sono stanziare al capitolo 151888 del bilancio di cui alla Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8, "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023", alla missione 09 programma 0907;

con D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 si ripristina l'integrale disponibilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, al fine di consentire alle Direzioni regionali di assumere i necessari impegni in base al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il presente provvedimento, pertanto, trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021.

Ritenuto di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della Conferenza dei Presidenti espresso nella seduta del 01/06/2021.

Acquisito in data 17/06/2021, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/R/2020, il parere della competente Commissione consiliare.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 3/R, il riparto del Fondo regionale per la montagna, anno 2021, di cui all'articolo 11 della Legge regionale 14/2019, come di seguito riportato:

- una quota pari al 63,1 % della previsione a bilancio del Fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 26,9 % della previsione a bilancio del Fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R;
- una quota pari al 10 % della previsione a bilancio del fondo per le finalità e secondo i principi di cui all'articolo 11, comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R

e stabilendo che:

a) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2019 e all'articolo 2 del Regolamento n. 3/R:

- la percentuale da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del Programma annuale della montagna sia pari ad un terzo della suddetta quota;

- di non applicare per l'anno 2021 i criteri premianti di cui all'art. 11, comma 5, lettera b) della L.R. 14/2019 e dell'art. 3 del Regolamento n. 3/R;
- il contributo spettante, per l'anno 2021, all'Unione Montana delle Valli Monregalesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 14/2019 e dell'articolo 2 del Regolamento 3/R/2020, sia riconosciuto per le prime quattro mensilità dell'anno 2021;
- b) in riferimento alla quota di cui all'articolo 11, comma 2, lett. b) della L.R. 14/2019 e all'articolo 4 del Regolamento n. 3/R, il contributo spettante sia determinato nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- c) in riferimento all'articolo 11 comma 2, lett. c) della L.R. 14/2019 e all'articolo 5 del Regolamento n. 3/R:
 - una somma pari a 80.000,00 € sia destinata alle attività delle Commissioni locali valanghe di cui all'art. 19 della L.R. 14/2019;
 - una percentuale del 19,4% dell'importo restante sia destinata al finanziamento delle iniziative incluse nella Macrotipologia A;
 - una percentuale dell'80,6% dell'importo restante sia destinata al finanziamento delle iniziative di cui alla Macrotipologia B.
- d) il suddetto riparto sia effettuato a favore delle Unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8, comma 8, della L.R. 11/2012 e con riferimento, per quanto riguarda la composizione, alla situazione dei Comuni aderenti alla data del 31 gennaio dell'anno in corso;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 10.737.558,90 sullo stanziamento del cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna" nel Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021;
- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. 14/2019 E DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO N. 3/R. ANNO 2021

PREMESSA

La L.r 14/2019, all'art. 11 – comma 2, lettera b, prevede che una quota non superiore al 30 % del fondo regionale per la montagna sia ripartita tra le unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente che svolge le funzioni regionali previste dall'art. 4 della medesima legge.

Inoltre, l'art. 4. del Reg. 3/R/2020, in merito al riparto delle risorse per le spese di personale stabilisce che:

1. In riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2019, la quota del fondo regionale per la montagna destinata a coprire parte dei costi del personale dipendente che svolge le funzioni regionali delegate di cui all'articolo 4 della l.r. 14/2019, è calcolata in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La copertura dei costi di cui al comma 1 è commisurata ad una dotazione standard di dipendenti delle diverse categorie dedicati alle funzioni montane per unione montana, definito con provvedimento della Giunta regionale.
3. Il contributo è calcolato sulla base della ricognizione di cui al comma 1 effettuata per tipologia di figura professionale, secondo la seguente modalità:
 - a) ricognizione della dotazione di personale inferiore alla dotazione standard: contributo pari all'effettiva dotazione di personale;
 - b) ricognizione della dotazione di personale uguale o superiore alla dotazione standard: contributo pari allo standard definito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Gli importi unitari riferiti alle singole categorie di personale e il riparto degli stessi sono definiti annualmente con provvedimento della Giunta.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Nell'ambito dei criteri definiti dalla legge regionale e dal regolamento, rilevata la consistenza numerica del personale presso ciascuna Unione montana, la relativa quota del Fondo regionale per la montagna sarà calcolata sulla base dei seguenti principi :

1) Periodo di riferimento

Come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del Reg. 3/R/2020, il contributo è calcolato in riferimento alla ricognizione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente; per la valutazione dei parametri di cui ai punti seguenti si farà riferimento alla situazione lavorativa dell'anno solare 2020.

2) Funzioni montane

Il contributo è riconosciuto al personale che svolge le funzioni regionali previste dall'art. 4 della l. r. 14/2019, con le seguenti esclusioni: operai, cantonieri, manutentori, polizia locale e vigilanza, assistenti sociali, cuoche e personale adibito al servizio mensa, autisti; è inoltre escluso il personale

che pur svolgendo funzioni montane è assunto con contratti di collaborazione o con altre forme non previste nella pianta organica, oppure presta servizio “in comando” o “in convezione” da altri Enti.

3) Categorie e importi di riferimento

Per rapportarsi in modo più adeguato agli oneri effettivi sostenuti per il personale si prevedono i seguenti valori di riferimento:

€ 20.000,00 per unità di personale di categoria A e B;

€ 25.000,00 per unità di personale di categoria C;

€ 35.000,00 per unità di personale di categoria D e di livello dirigenziale.

A tali importi saranno applicate le percentuali ed i criteri di cui ai punti 4), 5), 6).

4) Tempo di impiego

Nel caso di lavoro part-time, agli importi di cui al punto 3) si applicherà la percentuale di tempo lavoro derivante dalla ricognizione annuale.

5) Tempo dedicato allo svolgimento delle funzioni montane

In base al tempo di lavoro dedicato alle funzioni montane sono stabiliti due coefficienti di riferimento: fino al 50 %, si riconosce il 50 % dell'importo stabilito al punto 3), oltre il 50 % è riconosciuto il 100 % dell'importo previsto.

6) Assunzioni/pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno di riferimento

Nel caso in cui, per pensionamenti, assunzioni, trasferimenti, ecc., il personale non abbia prestato la propria attività lavorativa per l'intero anno, il contributo sarà ricondotto al periodo di effettivo servizio svolto presso l'Unione montana.

7) Dotazione standard

In continuità con le precedenti annualità, il contributo sarà rapportato ad una dotazione standard di personale pari a 5 unità; per gli Enti con una dotazione maggiore, il contributo sarà calcolato in riferimento alla situazione più vantaggiosa per l'U.M.

8) Esclusioni

Ai fini della determinazione del contributo non saranno computati i dipendenti che già beneficiano dell'incentivo regionale alla mobilità di cui all'art. 18 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11.

9) Personale in convezione con altre U.M./Comuni

Il contributo per il personale dipendente dell'U.M. che svolge funzioni in convezione presso altre U.M. o presso Comuni sarà rapportato al tempo di effettivo servizio svolto presso l'U.M. di riferimento.